

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 27 gennaio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 8540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 25 gennaio 1977.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 Pag. 635

LEGGI E DECRETI

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. 939.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari Pag. 636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 940.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna Pag. 638

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. 941.

Trasferimento di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma. Pag. 639

1977

LEGGE 24 gennaio 1977, n. 7.

Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice. Pag. 640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1976.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Umbria ». Pag. 640

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1976.

Sostituzione di due membri della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Potenza Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Sostituzione di tre membri effettivi e due membri supplenti della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Iscrizione nell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli della « Cooperativa agricola S. Sofia », in Scanzano Ionico Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 ottobre 1976 concernente revisione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cessione prestata dalla ditta S.I.E.T. S.p.a. - Società impianti ecologici Tevere, in Milano Pag. 645

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Determinazione delle modalità e dei termini per le annotazioni di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto sostitutive delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali Pag. 645

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 646

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 646

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 646

Autorizzazione al comune di Villasar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Serramazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Rocca d'Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 647

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 648

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Pontedera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 649

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Bobbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di S. Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Mignanego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 650

Autorizzazione al comune di Ceranesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976	Pag. 650	Ospedale di Bassano del Grappa: Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi	Pag. 663
Autorizzazione al comune di Dosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976	Pag. 650	Ospedale « Filippo del Ponte » di Varese: Concorsi a posti di personale sanitario medico	Pag. 663
Autorizzazione al comune di Villa Poma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976	Pag. 651	Ospedale « S. Agostino » di Castiglione del Lago: Concorso ad un posto di aiuto radiologo	Pag. 663
Autorizzazione al comune di Vanzaghella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976	Pag. 651	Ospedale « S. Luca » di Vallo della Lucania: Concorsi a posti di personale sanitario medico	Pag. 663
Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976	Pag. 651	Ospedale « S. Giacomo » di Novi Ligure: Concorsi a posti di personale sanitario medico	Pag. 663
Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976	Pag. 651	Istituti ospitalieri valdesi di Torre Pellice: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.	Pag. 663
Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli	Pag. 651		

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici	Pag. 652
Ministero per i beni culturali e ambientali: Concorso, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica	Pag. 657
Corte dei conti: Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario	Pag. 660
Ospedale civico « SS. Trinità » di Termini Imerese: Concorso ad un posto di primario di radiologia	Pag. 662
Ospedale « S. Maria del Battuti » di Conegliano: Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di emodialisi.	Pag. 662
Ospedale « P. Tomitano » di Oderzo: Concorso ad un posto di direttore di farmacia	Pag. 662
Ospedali riuniti « C. Liberti - C. Poli » di Genova: Concorso ad un posto di assistente ortopedico	Pag. 663

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1976, n. 65. Istituto regionale per la programmazione della Toscana (I.R.P.E.T.) - Integrazione, per l'anno 1976, del contributo ordinario previsto dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, art. 24, lettera a)	Pag. 664
LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1976, n. 66. Rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1975	Pag. 664
LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1976, n. 67. Interventi della regione Toscana nelle zone del Friuli colpite da terremoto. Ulteriore comando	Pag. 664
LEGGE REGIONALE 8 novembre 1976, n. 68. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976	Pag. 664

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 25 gennaio 1977.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 1977 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati che ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge predetta per l'anno 1977;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 25 gennaio 1977 con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 25 gennaio 1977

Il segretario generale: MACCANICO

Il Presidente: INGRAO

PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI PER L'ANNO 1977

Numero deputati	GRUPPO PARLAMENTARE	2 % (lett. a)	23 % (lett. b)	75 % (lett. c)	Totale
262	Democrazia cristiana	54.545.450 (1)	680.921.055 (2)	9.357.142.855	10.092.609.360
221	Partito comunista italiano	54.545.455	680.921.050	7.892.857.140	8.628.323.645
57	Partito socialista italiano	54.545.455	680.921.050	2.035.714.285	2.771.180.790
17	Movimento sociale italiano - Destra nazionale . .	54.545.455	680.921.050	607.142.855	1.342.609.360
17	Costituente di destra - Democrazia nazionale . .	54.545.455	680.921.050	607.142.855	1.342.609.360
15	Partito socialista democratico italiano	54.545.455	680.921.050	535.714.285	1.271.180.790
14	Partito repubblicano italiano	54.545.455	680.921.050	500.000.000	1.235.466.505
6	Democrazia proletaria	54.545.455	680.921.050	214.285.715	949.752.220
5	Partito liberale italiano	54.545.455	680.921.050	178.571.430	914.037.935
4	Partito radicale	54.545.455	680.921.050	142.857.145	878.323.650
12	Misto (*)	54.545.455	—	428.571.435	483.116.890
630					
	(*) Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (3 iscritti al gruppo misto) .	—	68.092.115	—	68.092.115
	(*) Componente parlamentare dell'« Unità popolare per cambiare il Paese » (1 iscritto al gruppo misto)	—	22.697.380	—	22.697.380
		600.000.000	6.900.000.000	22.500.000.000	30.000.000.000

(1) Arrotondato per difetto.
(2) Arrotondato per eccesso.

(865)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1976, n. 939.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 236 - il terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti da ammettere alla scuola è stabilito in diciotto (18) per i tre anni di corso.

Art. 246 - il settimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti in due sessioni, nei mesi di novembre e di marzo ».

Art. 248 - il quarto comma, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti da ammettere alla scuola è stabilito in trenta (30) per i tre anni di corso.

Art. 256 - il primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in puericoltura, è modificato nel senso che la sede della suddetta scuola è stabilita presso l'istituto di puericoltura.

L'art. 257, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è abrogato e sostituito dal seguente.

Scuola di specializzazione in radiologia

La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione in radiologia (che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della

medicina nucleare) ed il diploma di specializzazione in radiologia diagnostica (che abilita all'esercizio professionale specialistico della roentdiagnostica).

Essa ha sede presso l'istituto di radiologia.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di dieci per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica (totale quaranta).

L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per esami su nozioni generali di radiologia e di cultura medica.

Non sono concesse, per alcun motivo, abbreviazioni di corso.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato presso l'istituto di radiologia.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Diploma di specializzazione in radiologia (durata quattro anni):

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

- 1) richiami di matematica e fisica generale;
- 2) costituzione della materia;
- 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
- 4) statistica applicata alla medicina;
- 5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

- 1) principi generali di radiodiagnostica;
- 2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
- 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
- 4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica; effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
- 5) semeiotica radiologica;
- 6) diagnostica differenziale radiologica;
- 7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
- 8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

- 1) radiobiologia generale;
- 2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

- 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
- 2) compiti e responsabilità medico legali del radiologo;
- 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
- 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
- 5) radioprotezione chimica;
- 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;

e) radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

- 1) radiobiologia applicata;
- 2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica radioterapica;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazione di casistica clinica;

f) medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;

2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabolica;

6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° Anno (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

radiobiologia;

protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicata alla radiologia; radiodiagnostica (I).

2° Anno:

radiodiagnostica (II);

radioterapia e terapia fisica (I).

3° Anno:

radiodiagnostica (III);

radioterapia e terapia fisica (II);

medicina nucleare (I).

4° Anno:

radioterapia e terapia fisica (III);

medicina nucleare (II).

Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni. Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

- 1) richiami di matematica e fisica generale;
- 2) costituzione della materia;
- 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
- 4) statistica applicata alla medicina;
- 5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

- 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
- 4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica; effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
- 5) semeiotica radiologica;
- 6) diagnostica differenziale radiologica;
- 7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
- 8) dimostrazioni di casistica clinica;
- c) radiobiologia (annuale) comprendente:
- 1) radiobiologia generale;
- 2) danni da radiazioni e radiopatie;
- d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
- 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
- 2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
- 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
- 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
- 5) radioprotezione chimica;
- 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° Anno (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

radiobiologia;

protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; radiodiagnostica (I).

2° Anno:

radiodiagnostica (II).

3° Anno:

radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma di radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976

Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 1976, n. 940.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 605, 606, 607, 608 e 609, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 605. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Bologna si propone:

a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione e della educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialisti in medicina dello sport.

Art. 606. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria, esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana.

Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

Il numero massimo degli allievi sarà di trenta per anno e complessivamente di novanta per l'intero corso.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.

La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana.

Art. 607. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° Anno:

- 1) anatomia dell'apparato locomotore;
- 2) fisiologia dell'apparato locomotore;
- 3) biochimica ed energetica muscolare;
- 4) antropometria e auxologia;
- 5) fisiologia applicata allo sport;
- 6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
- 7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° Anno:

- 1) fisiologia dell'esercizio fisico;
- 2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
- 3) metodologia dell'allenamento sportivo;
- 4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
- 5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva;
- 6) farmacologia e tossicologia del doping;
- 7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
- 8) traumatologia degli sport.

3° Anno:

- 1) fisiologia applicata agli sport;
- 2) valutazione funzionale dello sportivo;
- 3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva;
- 4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
- 5) rianimazione e pronto soccorso;
- 6) medicina legale e infortunistica applicata agli sport;
- 7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 608. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento (art. 607), previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Art. 609. — Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976

Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1976, n. 941.

Trasferimento di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100 ed il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, con i quali sono stati assegnati rispettivamente un posto di assistente ordinario alla I cattedra di storia del diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università di Roma, adottate rispettivamente il 12 maggio 1976 e 16 giugno 1976;

Vista la nota del preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma del 27 settembre 1976, dalla quale si rileva che presso la I cattedra di storia del diritto romano non risultano assistenti soprannumerari ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di trasferire i due posti suddetti presso la II cattedra in soprannumero di storia del diritto romano presso la stessa facoltà ed Università, in considerazione del fatto che la II cattedra non dispone di posti di assistente ordinario;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria Rosa Cimma e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la II cattedra in soprannumero di storia del diritto romano della stessa facoltà ed Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, i due posti di assistente ordinario già assegnati alla I cattedra di storia del diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 10 febbraio 1971 e con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, fo-

glio n. 39, sono attribuiti alla II cattedra in soprannumero di storia del diritto romano presso la stessa facoltà ed Università.

La dott.ssa Maria Rosa Cimma, che occupa uno dei due posti assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla II cattedra in soprannumero di storia del diritto romano della stessa facoltà ed Università, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1977
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 260

LEGGE 24 gennaio 1977, n. 7.

Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 3.000 Kw.

Art. 2.

Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le « piccole » derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 13.

Art. 3.

Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonché dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 di-

cembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanononi in favore degli enti locali.

Resta altresì ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'articolo 13, commi primo, secondo e terzo, e dell'articolo 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI —
COSSIGA — PANDOLFI —
STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 dicembre 1976.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Umbria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Umbria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Baione, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente e destinato ad altro incarico, a far tempo dal 10 gennaio 1977;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione « Umbria »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Augusto Ferri, componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Umbria », è altresì incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a far tempo dal 10 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 94

(792)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1976.

Sostituzione di due membri della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1974, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Vista la comunicazione del 21 luglio 1976 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con la quale vengono designati, quali componenti della predetta commissione, in rappresentanza dell'Istituto, il dott. Lamberto Picca, in sostituzione del dott. Scipione Marchei, collocato in quiescenza, e il dott. Piero Fucelli, titolare del servizio assicurazioni collettive, alla cui competenza è stato attualmente trasferito il settore di lavoro relativo al fondo previdenza impiegati dell'industria, in sostituzione dell'avv. Mario Jachini;

Decreta:

I dottori Lamberto Picca e Piero Fucelli sono chiamati, quali rappresentanti dell'I.N.A., a far parte della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria, in sostituzione, rispettivamente, del dottor Scipione Marchei e dell'avv. Mario Jachini.

Roma, addì 12 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(485)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota n. 18335 del 30 novembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Potenza fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il rappresentante della CISL sig. Giuseppe Antonio Taurisani, dimissionario, con il sig. Mario Falcitelli;

Decreta:

Il sig. Mario Falcitelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Potenza, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Giuseppe Antonio Taurisani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(611)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota n. 20424 del 22 novembre 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente la necessità di sostituire il rappresentante del genio civile ing. Pasquale Tota, trasferito ad altra sede, con il geom. Armando Citarella;

Decreta:

Il geom. Armando Citarella è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione dell'ing. Pasquale Tota.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(612)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria;

Vista la nota n. 12927 del 25 novembre 1976, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del proprio rappresentante effettivo dottor Flavio Podestà, dimissionario, con il dott. Enrico Carbone e del proprio rappresentante supplente dott. Ferrarri Ulderico con il dott. Agostino Franchini;

Decreta:

Il dott. Enrico Carbone e il dott. Agostino Franchini sono nominati membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria, quali rappresentanti della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in sostituzione rispettivamente del dott. Flavio Podestà e del dott. Ferrarri Ulderico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(614)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Sostituzione di tre membri effettivi e due membri supplenti della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche;

Vista la nota n. 780/FR/mm del 29 novembre 1976, con la quale la Federbraccianti chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, dei tre rappresentanti effettivi signori Avenali Ferdinando, Seri Angelo e Niger Rolando rispettivamente con i signori Zingaretti Lino, Mariani Graziano e Spacozzocchi Riccardo e dei due rappresentanti supplenti signori Peveriere Walter e Ciaroni Terenzio rispettivamente con i signori Lucarini Lino e Principini Marcello;

Decreta:

I signori Zingaretti Lino, Mariani Graziano e Spacozzocchi Riccardo sono nominati membri effettivi della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche, quali rappresentanti della Federbraccianti, in sostituzione rispettivamente dei signori Avenali Ferdinando, Seri Angelo e Niger Rolando; i signori Lucarini Lino e Principini Marcello sono nominati membri supplenti in seno alla citata commissione in sostituzione rispettivamente dei signori Peveriere Walter e Ciaroni Terenzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: ANSEMI

(613)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1959, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è stata integrata con un membro scelto nel settore del credito;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1959, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è stata integrata con un membro scelto nel settore dei trasporti terrestri;

Vista la deliberazione 13 maggio 1976, n. 129, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ha proposto, ai

sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che rispettivamente della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del turismo e un rappresentante del settore metalmeccanico delle aziende a partecipazione statale, settori particolarmente importanti nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del turismo e un membro scelto in rappresentanza del settore metalmeccanico delle aziende a partecipazione statale fanno parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560, e dai decreti interministeriali 14 febbraio 1959 e 1° giugno 1959.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(793)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Iscrizione nell'elenco nazionale dei produttori ortofrutti- colici della « Cooperativa agricola S. Sofia », in Scanzano Ionico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutti- colici, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutti- colici, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale.

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto i verbali di assemblea straordinaria, — rogati entrambi per notaio V. Lacanna, — rispettivamente in data 29 maggio e 30 ottobre 1976, con i quali la società cooperativa a r.l. denominata « Cooperativa agricola S. Sofia » con sede in Scanzano Ionico, ha apportato modifiche al proprio statuto sociale, al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutti- colici;

Vista la domanda in data 13 febbraio 1976, con la quale la « Cooperativa agricola S. Sofia » con sede in Scanzano Ionico (Matera), ha chiesto di essere iscritta

nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la medesima cooperativa ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dal dipartimento agricoltura e foreste della regione Basilicata, con nota n. 2722 del 12 aprile 1976;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione I, nella riunione del 30 novembre 1976;

Considerato che la cooperativa istante è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative per poter fruire dei benefici in esse previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella « Cooperativa agricola S. Sofia » - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Scanzano Ionico (Matera), dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORÀ

(821)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 399/SG/2-318-9 del 23 dicembre 1976 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con cui viene comunicato che il prof. Renato Bertoli, quale assessore regionale *pro-tempore* al turismo, è stato designato dalla giunta regionale con deliberazione n. 4277 in data 22 dicembre 1976, rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in sostituzione del sig. Giacomo Romano;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il professor Renato Bertoli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale assessore regionale *pro-tempore* al turismo, e in sostituzione del sig. Giacomo Romano, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(767)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 ottobre 1976 concernente revisione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estensione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.;

Visto il proprio decreto 19 ottobre 1976, con il quale si è proceduto alla revisione del predetto prontuario; Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto 19 ottobre 1976;

Visti i pareri espressi dal comitato di esperti di cui al citato art. 9 e dal Consiglio superiore di sanità, rispettivamente, nelle sedute del 4 e 14 gennaio 1977;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246;

Decreta:

Articolo unico

Le specialità di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incluse nel prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. con assegnazione alla classe indicata a fianco di ciascuna di esse.

Alle specialità di cui agli allegati 2 e 3 sono apportate le variazioni indicate a fianco di ciascuna delle specialità stesse.

Nella parte relativa alle « abbreviazioni e contrassegni » viene apportata la precisazione di cui all'allegato 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE CONFEZIONI
DA INCLUDERE NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO

	Quota a carico degli enti	Quota a carico assistito	Classe
ALADIONE - Gruppo Lepetit 20 compresse mg 250	5.000	—	*
ATUSSOL - Novafarnova, sciroppo g 150	360	—	**
ENDOEPACORT B12 - Nuovo Cons. sanit. naz., forte, 10 f. liof.+ solv.	6.100	—	**
FUNGIPLEX - Bruschetini, pomata g 15	480	—	**
GENTIPIRINA - Novafarnova 8 supposte g 3	850	—	**
PHARMAPULMINA - Pharma, 10 supposte A	620	—	**
PILOCARPINA - Tubi Lux Farma, collirio 1% 10 ml	280	—	*
PREDNISOLONE - Novafarnova, 10 compresse mg 5	1.010	—	*

ALLEGATO 2

VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI INCLUSE NELL'ELENCO GENERALE ALFABETICO DELLE SPECIALITA' CONCEDIBILI AGLI ASSISTITI DAGLI ENTI MUTUALISTICI.

CHEFEN - Menarini, leggasi: FASTUM - Menarini;

LISOMUCOL - Maggioni, leggasi: MUCOLITICO MAGGIONI - Maggioni;

RILASSALGIN - Nova Argentia, leggasi: REUMARIL - I.T.I.

RETTIFICA ALL'ELENCO GENERALE ALFABETICO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI
CONCEDIBILI AGLI ASSISTITI DAGLI ENTI MUTUALISTICI

	Quota a carico degli enti	Quota a carico assistito		Quota a carico degli enti	Quota a carico assistito
<i>In luogo di:</i>			<i>leggasi:</i>		
ALDATENSENE - S.p.a.			ALDATENSE - S.p.a.		
AUROSULFO HILLE - G. Manzoni: a totale carico assistito			a totale carico degli enti		
CALCIUM-SANDOZ - Sandoz: « forte » 10 cprs efferv. (gusto arancio) 10 cprs efferv. (gusto limone)			+ Vit. C 1000 10 cprs efferv. (gusto arancio) 10 cprs efferv. (gusto limone)	570 670	— —
DICLAM - Zambelletti: (U.P.) granulare g 100	3.400	—	(U.P.) granulare g 67	3.400	—
DIPROSONE - Essex: pomata g 30 crema g 30	2.130 2.130	— —	pomata g 30 crema g 30	1.900 1.900	— —
DOBETIN 5000 - Angelini: intram., 5 flaconi ml 2			5 flaconi ml 2	1.400	—
FOSFOCRISOLO - I.C.I.: tutte le confezioni a totale carico assistito			tutte le confezioni a totale carico degli enti		
IDROGESTENE - Farmila: 2 fiale ml 1,5	4.260	450	« 500 » 2 fiale ml 1,5	5.260	450
KANAMICETINA ANTIBIOTICO - Siti: + intram. flac. mg 500 + intram. flac. g 1			+ (IS) intram. flac. mg 500 + (IS) intram. flac. g 1		
KANAMICINA FIRMA - Firma: + intram. 1 flac. 2 ml g 0,50 + intram. 1 flac. 4 ml g 1			+ (IS) intram. 1 flac. 2 ml g 0,50 + (IS) intram. 1 flac. 4 ml g 1		
KANTREX - Bristol Italiana Sud: + parenterale flac 2 ml g 0,50 + parenterale flac. 3 ml g 1			+ (IS) parenterale flac. 2 ml g 0,50 + (IS) parenterale flac. 3 ml g 1		
KANACET - Beniscontro Gazzone: + iniet. 1 flac. g 0,50			+ (IS) iniet. 1 flac. g 0,50		
KANACILLINA - Morgan: + iniet. flac g 1 + solv.			+ (IS) iniet. flac. g 1 + solv.		
KEIMICINA - Robin: + iniet. g 1			+ (IS) iniet. g 1		
LUMINALETTE - Bracco: 30 compresse g 0,015	145	—	30 compresse g 0,015	155	—
PPS - PLASMA PROTEIN SOLUTION HAEMODERIVATE - Immuno: (OSP) flacone ml 250	28.700	—	5 % (OSP) flacone ml 250	28.500	—
QUINTON - Neopharmed: intram. endov. 6 flac. + solv.	2.390	—	intram. endov. 6 flac. + solv.	2.000	390
TIROIDE PABYRN - Samil MA 33: 50 compresse	530	—	MG 33 50 compresse	530	—
TONESS - Angelini: intram. 6 f. liof. + solv.			6 f. liof. + solv.	1.260	200

PRECISAZIONE:

Il simbolo NEU (prescrivibile su indicazione ospedaliera a dimissione avvenuta o su indicazione dello specialista neurologo) è limitato alle specialità medicinali riportate nell'allegato G del decreto ministeriale 17 gennaio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1975.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.E.T. S.p.a. - Società impianti ecologici Tevere, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostituzione fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.I.E.T. S.p.a., corso Venezia n. 18, Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 103.684 di cui al mod. B-Import n. 4903701 rilasciato in data 19 giugno 1975 dal Banco di Roma per l'importazione di un impianto di incenerimento di rifiuti di origine e provenienza Germania occidentale ed un pagamento di D.M. 499.225 a fronte del mod. B-Import n. 4904726 di D.M. 587.541 per merce e D.M. 88.316 per progettazione;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta non vi è stata per D.M. 103.684 a fronte del mod. B-Import n. 4903701 e per D.M. 88.316 del mod. B-Import n. 4904726 mentre è stata accettata per D.M. 499.225 con ritardi compresi tra i diciassette e i trentatré giorni dopo la scadenza degli impegni citati;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/12847 del 16 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti adotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto la circostanza adottata dalla ditta — di aver ritirato direttamente i disegni tecnici cui i pagamenti (D.M. 103.684 e D.M. 88.316) si riferivano — non è stata provata mentre i ritardi avvenuti nello sdoganamento della merce per D.M. 499.225 non sembrano imputabili alla ditta in quanto determinati da scioperi e dal conseguente mancato approntamento di alcuni pezzi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.E.T. S.p.a., di Milano, mediante fidejussione del Banco di Roma di Milano, nella misura del 5% di D.M. 103.684 e di D.M. 88.316 di cui ai modelli B-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con nota n. 257223 in data odierna si è disposto lo svincolo della fidejussione prestata in relazione al pagamento di D.M. 499.225.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(828)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Determinazione delle modalità e dei termini per le annotazioni di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto sostitutive delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, concernente disposizioni in materia tributaria, con il quale si stabilisce che l'ammontare dell'imposta da versare alle prescritte scadenze ai sensi degli articoli 27 e 33 del menzionato decreto, o della eccedenza detraibile, deve risultare, anziché dalle dichiarazioni previste negli stessi articoli, da apposite annotazioni di liquidazione periodica nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto;

Considerato che a norma del predetto art. 12, occorre stabilire le modalità e i termini delle stesse;

Decreta:

Art. 1.

Le annotazioni di liquidazione periodica previste in luogo delle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono essere eseguite entro il termine stabilito per il versamento della imposta relativa alle operazioni registrate in ciascun mese, trimestre o semestre.

Art. 2.

Dalle annotazioni di liquidazione periodica devono risultare distintamente i seguenti dati:

1) l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi registrate nel corso del mese, trimestre o semestre, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

2) l'ammontare complessivo dell'imposta, risultante dalle fatture di acquisto e dalle bollette di importazione registrate nel corso del mese, trimestre o se-

mestre, ammessa in detrazione ai sensi dei primi due commi dell'art. 19, calcolato tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26 del predetto decreto;

3) l'ammontare dell'eccedenza detraibile eventualmente risultante dalle annotazioni di liquidazione relative al mese, trimestre o semestre precedente, nonché, relativamente al primo mese, trimestre o semestre, dell'eventuale eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale precedente, di cui non sia stato richiesto il rimborso;

4) l'ammontare dell'i.g.e. ammessa in detrazione a norma dell'art. 77 del predetto decreto, per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31 dicembre 1972;

5) l'ammontare dell'i.g.e. relativa agli investimenti e alle scorte e dell'imposta di fabbricazione sui filati, detraibile a norma degli articoli 82, 83, 84, 85 e 87 del predetto decreto;

6) la differenza fra l'ammontare di cui al n. 1) e il totale degli ammontari di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 3.

Le annotazioni di liquidazione periodica devono essere eseguite in apposita sezione in calce, a margine o in altre parti all'uopo predisposte, del registro previsto dall'art. 23 del decreto indicato nel precedente articolo, ovvero, per i contribuenti di cui all'art. 22, del registro previsto dall'art. 24 del medesimo decreto.

I contribuenti che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 39 del predetto decreto devono eseguire le annotazioni di liquidazione sul registro unico ivi previsto.

I contribuenti che si avvalgono delle semplificazioni previste dall'art. 32 del menzionato decreto devono eseguire le annotazioni di liquidazione su appositi fogli del bollettario ovvero su una sezione madre con annullamento della sezione figlia, che deve rimanere unita al bollettario.

I contribuenti che tengono il registro riepilogativo di registri o conti sezionali, relativi alle operazioni effettuate, devono eseguire le annotazioni di liquidazione su tale registro.

I contribuenti che impiegano schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettro-contabili hanno facoltà di eseguire le annotazioni di liquidazione, entro il termine di cui al precedente art. 1, in registri tenuti anche a fogli mobili o tabulati, numerati e bollati a norma dell'art. 39, ovvero nei registri di cui agli articoli 23 e 24 tenuti a norma del secondo comma dello stesso art. 39 dell'indicato decreto, con l'indicazione dei numeri iniziali e finali delle righe e delle pagine dell'unico registro, numerato o bollato, corrispondenti alle operazioni cui l'annotazione si riferisce.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 12, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, e quelle del presente decreto si applicano ai fini della liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni registrate a partire dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera Sila

Con decreto del primo dirigente 7 dicembre 1976, n. 6460/4364, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1977, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 6, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — nella misura di L. 7.050.968 (lire settemilionicinquantamianovecentosessantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pedace (Cosenza), nei confronti della ditta Piscitelli Francesco fu Gabriele e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 768, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.915.000 — già liquidato col precedente decreto ministeriale 31 agosto 1957, n. 3109/1013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 19 novembre 1957 — nella misura di lire 3.135.968 (lire tremilionicentotrentacinquemilanovecentosessantotto).

Con lo stesso decreto sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 4.102.506 (lire quattromilionicentoduemilacinquecentosei).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.235.000 (lire settemilionicentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70 e dell'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservato il disposto degli articoli 5, ultimo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 156 del 1956, concernente la determinazione di tale indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 296 del 6 novembre 1976.

(735)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 509.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(523/M)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Portomaggiore (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(524/M)

**Autorizzazione al comune di Villasor
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Villasor (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(403/M)

**Autorizzazione al comune di Sanluri
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(404/M)

**Autorizzazione al comune di Ortacesus
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Ortacesus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(405/M)

**Autorizzazione al comune di Giba
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(406/M)

**Autorizzazione al comune di Gesturi
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(407/M)

**Autorizzazione al comune di Collinas
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(408/M)

**Autorizzazione al comune di Calasetta
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(409/M)

**Autorizzazione al comune di Sinnai
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(410/M)

**Autorizzazione al comune di Serramazzoni
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(411/M)

**Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Piazza al Serchio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.055.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(412/M)

**Autorizzazione al comune di Giuncugnano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(413/M)

**Autorizzazione al comune di Rocca d'Arce
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Rocca d'Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.383.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(414/M)

**Autorizzazione al comune di Scapoli
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Scapoli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(415/M)

**Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.512.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(416/M)

**Autorizzazione al comune di Andrano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Andrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.012.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(417/M)

**Autorizzazione al comune di Aradeo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.862.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(418/M)

**Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(419/M)

**Autorizzazione al comune di Cannole
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Cannole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.627.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(420/M)

**Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.672.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(421/M)

**Autorizzazione al comune di Collepasso
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.144.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(422/M)

**Autorizzazione al comune di Diso
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 50.571.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(423/M)

**Autorizzazione al comune di Lizzanello
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(424/M)

**Autorizzazione al comune di Miggiano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Miggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(425/M)

**Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Morciano di Leuca (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(426/M)

**Autorizzazione al comune di Ortelle
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(427/M)

**Autorizzazione al comune di Poggiardo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(428/M)

**Autorizzazione al comune di Salice Salentino
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.773.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(429/M)

**Autorizzazione al comune di Salve
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 73.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(430/M)

**Autorizzazione al comune di Sternatia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(431/M)

**Autorizzazione al comune di Surbo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Surbo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(432/M)

**Autorizzazione al comune di Tuglie
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.914.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(433/M)

**Autorizzazione al comune di Ugento
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Ugento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.612.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(434/M)

**Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(435/M)

**Autorizzazione al comune di Sellano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(436/M)

**Autorizzazione al comune di Pontedera
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Pontedera (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 744.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(437/M)

**Autorizzazione al comune di Chioggia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.752.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(438/M)

**Autorizzazione al comune di Olbia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 835.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(439/M)

**Autorizzazione al comune di Morcone
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Morcone (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(440/M)

**Autorizzazione al comune di Limatola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(441/M)

**Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(442/M)

**Autorizzazione al comune di Valmazzola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Valmazzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(443/M)

**Autorizzazione al comune di Montescudaio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Montescudaio (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(444/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.751.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(445/M)

Autorizzazione al comune di Bobbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Bobbio (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.999.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(446/M)

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Rolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(447/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.034.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(448/M)

Autorizzazione al comune di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Salzano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(449/M)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(450/M)

Autorizzazione al comune di S. Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di S. Romano in Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(451/M)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(452/M)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(453/M)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Bibbona (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(454/M)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.823.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(455/M)

Autorizzazione al comune di Mignanego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Mignanego (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.476.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(456/M)

Autorizzazione al comune di Ceranesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Ceranesi (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.869.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(457/M)

Autorizzazione al comune di Dosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Dosolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(458/M)

**Autorizzazione al comune di Villa Poma
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1977, il comune di Villa Poma (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.177.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(459/M)

**Autorizzazione al comune di Vanzaghelo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Vanzaghelo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.678.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(460/M)

**Autorizzazione al comune di Correzzola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(461/M)

**Autorizzazione al comune di Bedonia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(462/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 24 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,90	881,90	881,40	881,90	882 —	881,85	881,80	881,90	881,90	881,90
Dollaro canadese	872,20	872,20	872 —	872,20	872,30	872,15	872 —	872,20	872,20	872,20
Franco svizzero	351,88	351,88	352,35	351,88	352,25	351,85	352,03	351,88	351,88	351,90
Corona danese	148,79	148,79	148,90	148,79	148,75	148,75	148,80	148,79	148,79	148,80
Corona norvegese	166,11	166,11	166,20	166,11	166,15	166,10	166,05	166,11	166,11	166,10
Corona svedese	207,80	207,80	207,70	207,80	207,85	207,75	207,80	207,80	207,80	207,80
Fiorino olandese	351,04	351,04	351,23	351,04	351,25	351,02	351 —	351,04	351,04	351 —
Franco belga	23,904	23,904	23,92	23,904	23,75	23,85	23,90	23,904	23,904	23,90
Franco francese	177,44	177,44	177,40	177,44	177,50	177,40	177,49	177,44	177,44	177,45
Lira sterlina	1514,60	1514,60	1515 —	1514,60	1514,50	1514,55	1514,60	1514,60	1514,60	1514,50
Marco germanico	367,24	367,24	367,63	367,24	367,50	367,20	367,46	367,24	367,24	367,25
Scellino austriaco	51,715	51,715	51,73	51,715	51,50	51,70	51,74	51,715	51,715	51,70
Escudo portoghese	27,48	27,48	27,48	27,48	27,50	27,45	27,50	27,48	27,48	27,50
Peseta spagnola	12,84	12,84	12,85	12,84	12,90	12,83	12,84	12,84	12,84	12,85
Yen giapponese	3,045	3,045	3,04	3,045	3,04	3,03	3,044	3,045	3,045	3,04

Media dei titoli del 24 gennaio 1977

Rendita 5 % 1935	85,800	Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,575	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,250	» » » 5,50 % 1977	100,50
» 5 % (Ricostruzione)	95,350	» » » 5,50 % 1978	99,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,175	» » » 5,50 % 1979	99,90
» 5 % (Città di Trieste)	89,950	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,675
» 5 % (Beni esteri)	89,750	» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,150	» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,900
» 5,50 % » » 1968-83	75,525	» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,425
» 5,50 % » » 1969-84	74,550	» poliennali 7 % 1978	92,175
» 6 % » » 1970-85	76,950	» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,725
» 6 % » » 1971-86	76,400	» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,200
» 6 % » » 1972-87	74,925	» » 9 % 1980	87,200
» 9 % » » 1975-90	83,600		

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTIAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1977

Dollaro USA	881,85	Franco francese	177,465
Dollaro canadese	872,10	Lira sterlina	1514,60
Franco svizzero	351,955	Marco germanico	367,35
Corona danese	148,795	Scellino austriaco	51,727
Corona norvegese	166,08	Escudo portoghese	27,49
Corona svedese	207,80	Peseta spagnola	12,84
Fiorino olandese	351,02	Yen giapponese	3,044
Franco belga	23,902		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernenti l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 363, concernente il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente della Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, suddivisi come segue:

	Numero dei posti
specialità aeronautici .	5
specialità elettronici .	5

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specialità di cui al precedente art. 1, in seguito a loro domanda:

1) nella specialità aeronautici:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professio-

nale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo;

2) nella specialità elettronici:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, marconisti, elettromeccanici di bordo e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera c), del presente articolo.

Art. 3.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, non debbono aver superato alla data del presente decreto il 27° anno di età se ufficiali, ed il 36° anno di età se sottufficiali.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente non venga superato il 40° anno di età alla data del presente decreto.

I candidati in congedo, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio incondizionato nell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta da bollo rilasciata dal dirigente sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2° Divisione reclutamento e concorsi - 1° Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, all'autorità dalla quale dipendono, che a sua volta, dovrà inviare al Ministero, un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

il possesso della cittadinanza italiana;

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la specialità per la quale intendono concorrere;

la loro posizione militare nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso;

nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando il numero dei figli.

Il candidato dovrà altresì precisare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame facoltativo (non più di due lingue fra quelle indicate al successivo art. 7).

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2^a Divisione reclutamento e concorsi - 1^a Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove orali di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota, qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 6.

La commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale, prova scritta obbligatoria;
matematica e fisica, prova scritta obbligatoria;
matematica, fisica e chimica, prova orale obbligatoria;
storia e geografia, prova orale obbligatoria;
cultura militare aeronautica, prova orale obbligatoria;
cultura tecnico professionale, prova orale obbligatoria;
lingue estere, limitatamente a non più di due, prescelte tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

5 aprile 1977 - ore 8: cultura generale;

6 aprile 1977 - ore 8: matematica e fisica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di documento di identità personale, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopraindicati, senza attendere ulteriore comunicazione.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare trattati ed appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto non inferiore a 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi. Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2^a Divisione reclutamento e concorsi - 1^a Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti entro la data suddetta.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul boilo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

Le graduatorie distinte per specialità, di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, saranno formate sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

	Coefficiente
prova scritta di cultura generale . . .	9
prova scritta di matematica e fisica . . .	9
prova orale di matematica, fisica e chimica . . .	8
prova orale di cultura militare aeronautica . . .	6
prova orale di storia e geografia . . .	4
prova orale di cultura tecnico-professionale . . .	10

b) il punto di merito conseguito nella prova di lingua inglese, semprechè non inferiore ai 12/20. Per le altre lingue:

6 punti se la votazione riportata è compresa tra i 12 e 18/20;

12 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato nell'Aeronautica militare in qualità di ufficiale o sottufficiale, tenendo conto della durata del servizio stesso e del grado rivestito, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali e della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali. Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti dal Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2^a Divisione reclutamento e concorsi - 1^a Sezione - 00100 Roma;

d) da 1 a 15 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento, utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

- 1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
- 5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;
- 6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), ma dovranno far pervenire in sostituzione un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità.

I marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

- 1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
- 5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;
- 6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare cheentino almeno di due anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni e per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 12.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalle graduatorie formate come dal precedente art. 9. I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti messi a concorso per una specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi all'altra specialità dello stesso ruolo, in aumento ai posti in essa messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorrerà dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia qualora il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale, l'anzianità sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del predetto corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 5

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE

(durata di ciascuna prova: 6 ore)

1) Tema di cultura generale:

consiste nello svolgimento di un tema scritto, trattante argomenti di cultura generale (non specificamente tecnica) allo scopo di accertare la capacità del candidato nel modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2) Prova scritta di matematica e fisica:

verterà sulla applicazione a problemi numerici di carattere essenzialmente pratico e tecnico del programma di matematica e fisica stabilito per gli esami orali.

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE

(durata di ciascuna prova: 20 minuti circa)

1. — Matematica - Fisica - Chimica

Matematica:

Numeri interi e frazionari ed operazioni relative.

Numeri decimali e frazioni generatrici. Numeri complessi. Proporzioni. Regole del tre semplice e del tre composto. Ripartizione.

Numeri relativi ed operazioni su di essi. Monomi e polinomi ed operazioni relative. Decomposizione di un polinomio in fattori. Frazioni algebriche ed operazioni relative. Equazioni di primo grado. Sistemi di equazioni di primo grado e me-

todo di risoluzione. Concetto di numero reale. Radicali. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Disequazione di 1° e 2° grado. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi di equazione di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazione esponenziale. Logaritmi, risoluzione e discussione di problemi di 1° e 2° grado.

Punto retta e piano, spazio. Posizione di due rette nel piano, figure geometriche nel piano e teoremi relativi, loro misure. Equivalenze. Proporzioni tra grandezze. Similitudine e teoremi relativi. Perpendicolarità e parallelismo di rette e piani. Teoremi relativi. Angoli. Poliedri. Solidi rotondi. Misure di poliedri e solidi rotondi.

Funzioni trigonometriche. Relazioni fra esse. Equazioni trigonometriche. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione degli archi. Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo o di un rettangolo qualunque. Risoluzione di triangoli. Risoluzione e discussione di problemi di algebra applicata alla geometria.

Cenni di geometria analitica del piano. Coordinate cartesiane. Equazione di una retta. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette. Distanza tra due punti e tra punto e retta.

Cerchio, iperbole, ellisse, parabola e problemi elementari relativi. Cenni sulle coordinate polari.

Fisica:

Nozioni generali sulle misure e sulle unità di misura. Dimensioni delle grandezze fisiche. Grandezze scalari e vettoriali. Rappresentazione delle grandezze vettoriali: somma e differenza di vettori.

Meccanica: cinematica del punto: traiettoria, spostamento, velocità, accelerazione tangenziale e centripeta. Velocità angolare, accelerazione angolare. Tipi fondamentali di moto (uniforme, uniformemente accelerato, circolare, oscillatorio armonico): cenni di cinematica dei sistemi rigidi: moti traslatori, rotatorio e rototraslatorio uniforme.

Dinamica del punto. I tre principi fondamentali. Definizione statica e dinamica delle forze. Massa e peso. Momento di una forza e di una coppia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza. Concetto di campo di forze e di campo conservativo. Energia potenziale. Il campo gravitazionale. Energia cinetica. Teorema della forza viva. Teorema della conservazione dell'energia. Quantità di moto. Impulso di una forza. Baricentro. Momento di inerzia di un sistema rigido rispetto ad un asse fisso. Forze interne e forze esterne di un sistema, risultante delle forze e momento risultante. Energia cinetica e potenziale di un sistema. Proprietà meccaniche fondamentali della materia; densità, peso specifico, coesione. Nozione sui fenomeni elastici; legge di Hooke. Tensione superficiale e fenomeni inerenti. Pressione di un fluido e forze derivanti dalle differenze di pressione. Equazione della statica dei fluidi; variazioni di pressione con la quota di un liquido ed in un gas perfetto isoterma: principi di Pascal, Spinta di Archimede.

Termologia: temperatura; scale empiriche e scala assoluta. Dilatazione dei corpi e cambiamenti di stato. Equazione di stato: rappresentazione grafica; gas perfetti e fluidi reali. Pressioni di vapore saturo. Quantità di calore, capacità termica, calore specifico, calore latente di trasformazione. Concetti fondamentali sul primo principio della termodinamica; quantità di calore ricevuto, lavoro sull'esterno ed energia interna di un sistema. Trasformazione isobare, isovolumiche, isoterme, adiabatiche di gas perfette. Calore «fornito» in un ciclo e lavoro ottenuto, definizione di rendimento. Caso del ciclo ideale di Carnot. Rendimento limite teorico di un ciclo e cenni relativi al secondo principio.

Elettrologia: cariche elettriche e statiche e legge di Coulomb. Campo elettrico di una carica puntiforme e di distribuzione piana, semplici e doppie.

Lavoro del campo su di una carica. Energia potenziale di una carica. Potenziale elettrico. Capacità, energia di un condensatore carico. Cariche elettriche in moto. Intensità di corrente; legge di Joule. Conduttori metallici; legge di Ohm. Cenni sulla conduzione nei liquidi e nei gas. Leggi di Faraday sulla elettrolisi. Cenni sugli effetti termionico, fotoelettrico e di moltiplicazione elettronica. Effetto Volta ed effetto termoelettrico. Forza elettromotrice. Resistenza interna e differenza di potenziale ai poli di un generatore. Le due leggi di Kirchhoff.

Dipoli magnetici e azioni mutue. Campo magnetico. Campo di un dipolo. Campo di un conduttore rettilineo e di un conduttore circolare percorso da corrente. Forza su di un conduttore percorso da corrente in un campo magnetico. Flusso concatenato con un circuito. Sue variazioni e f.e.m. indotta. Induzione mutua ed autoinduzione. Cenni sulle correnti alternate

e sul comportamento di resistenza, capacità, induttanze di un circuito con c.a. Cenni sui circuiti oscillanti. Cenni sui circuiti «aperti». Cenni sulla emissione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche.

Acustica: natura del suono e suoi caratteri. Produzione, propagazione nei vari mezzi e ricezione dei suoni. Onde.

Onde trasversali e longitudinali. Fenomeni di interferenza. Onde stazionarie. Corda fissa agli estremi e tubi aperti e chiusi. Risonanza ed analisi dei suoni.

Ottica: duplice natura, ondulatoria-elettromagnetica e corpuscolare della luce: Fenomeni di interferenza e diffrazione, fenomeni fotoelettrici. Propagazione della luce nel vuoto e nei vari mezzi. Riflessione, rifrazione e dispersione. Principi di fotometria e spettroscopia. Nozioni sui fenomeni di polarizzazione. Cenni sulla struttura della materia: neutroni, protoni, elettroni nuclei stabili e instabili, raggi alfa, raggi beta, raggi gamma. Fissioni. Cenni sulle relazioni tra massa ed energia; energia nei processi nucleari.

Il candidato, più che le dimostrazioni matematiche, dovrà conoscere il significato fisico delle relazioni finali, che illustrerà con esempi pratici molto elementari.

Inoltre dovrà mostrare di conoscere, almeno qualitativamente, i fondamentali apparecchi, dispositivi o macchine di uso pratico e più comune, il cui funzionamento è basato sui principi teorici e sperimentali sopra elencati.

Chimica:

Chimica generale. Corpi semplici e combinazioni chimiche. Leggi fondamentali della chimica. Atomi e molecole, leggi che regolano lo stato gassoso. Peso molecolare e peso atomico. Valenza. Reazioni chimiche. Equilibri chimici. Metalli e metalloidi. Composti chimici. Inorganici: ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi.

Chimica speciale inorganica: principali metalli e metalloidi ed i loro composti: proprietà chimiche e fisiche, preparazione, usi.

Chimica speciale organica: cenni descrittivi dei composti della serie grassa od aciclica e della serie aromatica o ciclica.

Idrocarburi, alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri semplici ed eteri composti o esteri. Gliceridi e grassi, saponi.

Idrati di carbonio. Composti azotati del carbonio. Ammine, amidi, amminoacidi, proteine.

2. — Storia - Geografia

Storia:

Storia europea dalla rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione della unità nazionale italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari Stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed alla esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

3. — Cultura militare aeronautica

Nozioni generali su:

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazione d'impiego);

personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (servizio rifornimento dei materiali speciali dell'Aeronautica, servizio delle telecomunicazioni, servizio meteorologico, servizio dei trasporti, servizio del demanio, servizio sanitario, servizio armamento e munizionamento, servizio fotografico, servizio di commissariato: per ogni servizio definire nelle linee generali, competenza e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sulla uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;

codice penale militare.

c) PROVA ORALE OBBLIGATORIA
(durata della prova: 30 minuti circa)

4. — *Cultura tecnico professionale*

Specialità « Aeronautici »:

Aerodinamica e meccanica del volo.
Generalità sulla sustentazione, flusso interno dell'ala.
Portanza e resistenza aerodinamica; polare.
Caratteristiche dei profili; numero dei Mach critico.
Influenza della forma in pianta e dell'angolo dietro dell'ala.
Diagrammi caratteristici dell'ala e del velivolo.
Ipersustentazione.
Stabilità statica e stabilità dinamica (longitudinale, trasversale e di rotta).
Governi e manovrabilità: organi e superfici per il comando dei velivoli.
Condizioni di equilibrio nei principali assetti di volo: considerazioni.
Regime subsonico, transonico, supersonico.
Cenni sulle prese d'aria.
Elicotteri: cenni sui principi di funzionamento aerodinamico del rotore; confronto con l'ala e con l'elica.
Impianti di bordo.
Strumentazione per la condotta nel volo.
Particolarità costruttive dell'aeroplano.
Coefficiente di contingenza e coefficiente di sicurezza.
Collaudo statico e collaudo in volo. Motore a pistone: ciclo di funzionamento, rendimento, potenza. Organi e congegni. Variazione della potenza con la quota. Generalità sull'impiego. Carburanti avio: cenni sulla combustione, caratteristiche principali dei carburanti.
Motori a getto: generalità, ciclo di funzionamento, combustione, dosatura di miscele. Combustibili per turbogetti, principali caratteristiche.

Rendimento termico, propulsivo e totale.
Spinta: fattori che l'influenzano, effetto della quota, regolazione della spinta.
Organi del turbogetto e impianti vari. Sistemi per aumentare la spinta. Cenni sullo stallo del compressore. Turbogetti a doppio flusso e turboeliche. Materiali impiegati nelle costruzioni: principali acciai, leghe di alluminio, magnesio e titanio: superleghe: principali caratteristiche ed impieghi.
Cenni sulla corrosione e metodi di protezione.
Confronto tra motori a pistone e motori a getto.
La lubrificazione: olii e grassi lubrificanti, costituzione e principali caratteristiche.
Potenza necessaria e disponibile. Velocità ascensionale.
Autonomia chilometrica di aeroplano ad elica e di aeroplano a turbogetto.

Elliche: elica a passo fisso e a passo variabile, caratteristiche geometriche: funzionamento e relativi diagrammi principali.

Specialità « Elettronici »:

Oscillazioni libere e smorzate. Circuiti oscillanti in serie ed in parallelo. Circuiti oscillatori e costanti concentrati ed a linee. Circuiti risonanti. Fattori di merito. Circuiti accoppiati.
Tubi elettronici. Principi di funzionamento. Diodo, triodo, tetrodo, pentodo. Tubi multipli. Tubi speciali: Klystron, magnetron; tubi a raggi catodici, tyatron. Impieghi dei tubi elettronici: amplificatori in classe A.B.C., oscillatori, modulatori, rivelatori.

Semiconduttori. Transistor: principio di funzionamento, tipi, caratteristiche costruttive e di utilizzazione. Confronto tra tubi elettronici e transistor.

La stabilizzazione delle oscillazioni. Circuiti a quarzo. La modulazione in ampiezza, in frequenza, in fase e la rivelazione del corrispondente.

Campo elettromagnetico e sua generazione. Polarizzazione in campo elettromagnetico. Vettore di Poynting. Modi di propagazione alle varie frequenze di elementi che influiscono sulla propagazione. Suddivisione delle frequenze.

Cenni sulle linee: attenuazione, impedenza caratteristica, onde progressive, onde stazionarie. Linee risonanti. Adattamento di impedenza. Linea artificiale.

Antenne. Modi di funzionamento delle antenne. Accordo delle antenne. Antenne fondamentali. Potenza irradiata. Resistenza di irradiazione. Vari tipi di antenne. Modi per ottenere la direttività delle antenne. Tipi di antenne direttive.

Parti componenti un radio-trasmettitore e suo funzionamento. Costituzione e funzionamento di un radio-ricevitore. Cenni sulla guerra elettronica e sulle contromisure. Principio di funziona-

mento di un radar. Tipi di radar: ad impulsi ed a onda continua - Effetto Doppler - Impieghi e funzioni dei radar di bordo e di terra. Cenni sui ponti radio.

Nozioni generali sui vari tipi di trasmissione telefonica e telegrafica. Linee aeree per telefonia e telegrafia. Cavi telefonici. Impianti telefonici di utente e di centrale. Nozioni generali sulla commutazione telefonica manuale ed automatica. Reti telefoniche urbane. Cenni sui sistemi di trasmissione su filo a grande distanza. Rappresentazione grafica dei circuiti e delle reti.

Materiali telefonici e telegrafici aeronautici. Telescriventi. Impianti telegrafici aeronautici. Posa dei cavi telefonici negli impianti di aeroporto. Reti telefoniche aeroportuali. Impianti permanenti e temporanei.

Cenni sulle apparecchiature elettroniche di bordo e relativi impianti a seconda delle prestazioni e specialità dei velivoli. Cenni sulle norme generali riguardanti gli schermaggi degli impianti e sui collegamenti di massa a bordo di velivoli. Generalità sugli impianti elettronici terrestri dell'Aeronautica militare con speciale riferimento a torri di controllo, posti radiogoniometrici, radiosentieri, ponti radio e radar.

Norme sulla manutenzione, conservazione e controllo del materiale radioelettrico in genere. Riparazione, revisione e collaudi. Documentazione tecnico amministrativa relativa. Nozioni sul funzionamento degli uffici di sorveglianza tecnica presso ditte

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2^a Divisione reclutamento e concorsi - 1^a Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a
(provincia di) il appartenente al
distretto militare di residente a (1)
n. cod. postale (provincia di) via
. n. chiedo di essere ammesso al concorso per la
nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità
di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 25
del 27 gennaio 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) con diritto agli aumenti dei limiti di età (2)
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)
di non aver riportato condanne penali (4)
di essere in possesso del seguente titolo di studio
. conseguito presso l'istituto di
. nell'anno (5);
di trovarmi nella seguente posizione militare (6)
di rinunciare al grado di in caso di
esito favorevole del concorso di cui sopra (7);
di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito

Dichiaro infine di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) lingua estera

Data,
Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (8)

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(6) Gli ufficiali di complemento ed i marescialli dovranno specificare la durata ed i periodi nei quali hanno prestato servizio in qualità di ufficiale GARat o di maresciallo AArn o AAr.sp.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di piloti nel caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del GARat.

(7) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

ALLEGATO 3

(timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . nato a . . .
(provincia di . . .) il . . . sotto-
posto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisica-
mente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica mili-
tare.

Data, . . .

Il dirigente il servizio sanitario

(1) Indicare il grado, l'Arma, o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(782)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare l'art. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica, di cui alla tabella I, 1, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/75, sussistono le vacanze per indire un concorso a venti posti di consigliere in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica.

Dei suddetti posti tre sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o ragioniere capo, nonché di segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per

i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma.

Prove scritte:

- a) diritto amministrativo e costituzionale;
- b) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

- a) contabilità generale dello Stato;
- b) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) legislazione concernente la tutela dei beni culturali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 28 e 29 aprile 1977.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevano di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerita, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-ter a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della Difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari

n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonché foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera c), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite

massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo e), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui a primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della laurea;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi sociali) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d), e), g) del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica.

Coloro che senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1976

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1977
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 101

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali -
Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (le donne
coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a
il residente in (provincia) via n.
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1976.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- 1) è cittadino italiano;
- 2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
- 3) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali (2);
- 4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso il
- 5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente
- 6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni
- 7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data,
Firma (3)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

(autenticazione della firma)

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(666)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

- a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
- b) i sostituti procuratori dello Stato;
- c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
- d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera d) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i quarantacinque giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera d) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

- 1) la data e il luogo di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;
- 2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- 3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
- 5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

- certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;
- copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera e) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 del presente decreto debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2,

debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- 1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data della iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;
- 2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;
- 3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);
- 4) certificato di cittadinanza italiana;
- 5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;
- 6) certificato generale del casellario giudiziale;
- 7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;
- 8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso « l'aula magna dell'Ateneo Antoniano » con ingresso in viale Manzoni n. 1, nei giorni 22, 23, 24 e 25 giugno 1977, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuris » e delle « Institutiones di Gaio » — il tutto in edizione senza note né richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuata.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 13 giugno 1977, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Presidente: CAMPBELL

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 207

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

- I - a) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.
- II - a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.
- III - a) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.
- IV) Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte • sulle altre seguenti:

- a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economica politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti

CAMPBELL

(833)

OSPEDALE CIVICO « SS. TRINITA' » DI TERMINI IMERESE

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(757)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conegliano (Treviso).

(750)

OSPEDALE « P. TOMITANO » DI ODERZO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(751)

OSPEDALI RIUNITI « C. LIBERTI - C. POLI » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(758)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(752)

OSPEDALE « FILIPPO DEL PONTE » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto capo del servizio di cardiologia;
- un posto di assistente di cardiologia;
- due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Varese.

(753)

OSPEDALE « S. AGOSTINO » DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglione del Lago (Perugia).

(755)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
- un posto di aiuto di malattie infettive;
- un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
- un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia di urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(754)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente della divisione di medicina generale;
- due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
- un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
- un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
- un posto di assistente della sezione autonoma di oftalmia;
- un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
- tre posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica, pronto soccorso, accettazione ammalati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(756)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
Ospedale valdese di Pomaretto (Torino):

- un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
- un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(749)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1976, n. 65.

Istituto regionale per la programmazione della Toscana (I.R.P.E.T.) - Integrazione, per l'anno 1976, del contributo ordinario previsto dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, art. 24, lettera a).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 51 del 28 ottobre 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario di cui all'art. 24, lettera a) della legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, è integrato, per l'anno 1976, di L. 330.000.000.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976 è apportata la seguente variazione in aumento:

Titolo I - Entrate tributarie

Categoria 2^a - Tasse

Cap. 00500. — Tassa regionale di circolazione (legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2) L. 300.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica I - Servizio interessi su mutui e debiti di ammortamento

Cap. 16700. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui (spese obbligatorie) L. 300.000.000

In aumento:

Sezione I - Amministrazione regionale

Rubrica II - Giunta regionale

Cap. 05200. — Contributo ordinario all'Istituto regionale per la programmazione economica (I.R.P.E.T.) (legge regionale 10 agosto 1974, n. 48) L. 330.000.000

Riepilogo

Maggiore entrata	L. 300.000.000
Minore spesa	» 30.000.000
	<hr/>
Disponibilità di bilancio	L. 330.000.000
Maggiore spesa	» 330.000.000
	<hr/>
Differenza	—

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 ottobre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 settembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 ottobre 1976.

(460)

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1976, n. 66.

Rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1975.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 54 del 2 novembre 1976)

(Omissis).

(461)

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1976, n. 67.

Interventi della regione Toscana nelle zone del Friuli colpite da terremoto. Ulteriore comando.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 55 del 5 novembre 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per il comando di personale presso la Regione e gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, secondo la disciplina della legge regionale 7 giugno 1976, n. 24, è prorogata fino al dicembre 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 30 ottobre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 settembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 ottobre 1976.

(462)

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1976, n. 68.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 57 del 15 novembre 1976)

(Omissis).

(463)